



## STATUTO

### Art. 1

Su iniziativa dei signori Feller Aldo Mario, Chistè Flavio, Corona Claudio, Pergher Claudio, Saveriano Marzio, è costituita l'Associazione culturale denominata **G.M.T. – Gruppo Modellistico Trentino di Studio e Ricerca Storica**, con sede in Trento, Via Vivaldi n. 16, di seguito denominata "Associazione".

Dal 1° marzo 2014 la sede dell'Associazione è stabilita in Trento.

### Art. 2

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

- migliorare la cultura tecnico-storica dei propri aderenti;
  - promuovere l'interesse per l'attività di ricerca storica afferente i vari aspetti del Modellismo statico;
  - dar corso alla redazione e alla stampa di opuscoli, riviste e libri aventi per oggetto la ricerca storica e il modellismo statico;
  - curare servizi in favore degli Aderenti sotto forma di convenzioni con negozi, produttori e case editrici del settore storico e modellistico;
  - curare, promuovere e potenziare attività connesse al modellismo statico al fine di coinvolgere il maggior numero di appassionati effettuando un'efficace propaganda,
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

A titolo meramente esemplificativo devono considerarsi attività connesse o accessorie:

- l'allestimento di mostre sia a carattere storico, storico-tecnico che modellistico;
- l'organizzazione di pubblici convegni e dibattiti.

Per tutte le attività di cui sopra, l'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni ad essa, anche retribuiti.

### Art. 3

Sono aderenti all'Associazione:

- I soci ordinari
- I soci sostenitori
- I soci juniores

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto attivo e passivo nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione condividendone le finalità, che versano una quota annua e che usufruiscono dei servizi che l'Associazione di propone di erogare. Ogni Socio ordinario può diventare Socio sostenitore e viceversa.

Tra i Soci ordinari possono essere comprese anche le Associazioni storico-modellistiche residenti sul territorio nazionale.

Sono Soci sostenitori coloro che effettuano versamenti in misura maggiore rispetto ai Soci ordinari. I Soci sostenitori, oltre ai doveri spettanti ai Soci ordinari, hanno l'obbligo di partecipare attivamente e continuativamente alla vita dell'Associazione; fornire una collaborazione finalizzata alla pubblicazione e/o diffusione del materiale editoriale; impegnarsi nei modi e nelle forme previsti dal presente Statuto per il raggiungimento delle finalità sociali.

Sono soci Juniores i soci di età inferiore a 18 anni. Il socio juniores versa una quota, simbolica, di importo inferiore a quelle previste per i soci ordinari e sostenitori. Il socio juniores, minorenni, è rappresentato dal genitore o tutore legale e ha diritto, nell'Assemblea, di esercitare voto attivo attraverso di essi. Alla maturazione della maggiore età il socio juniores diventa automaticamente socio ordinario ma per l'anno in cui si verifica il cambio di status non è richiesta alcuna integrazione della quota.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente in particolare ha diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto inoltre di essere munito di tessera e di fruire di tutte le prestazioni e vantaggi offerte dall'Associazione, quali:

- consultare il materiale documentale di proprietà dell'Associazione;
- ottenere, a titolo gratuito, una copia di tutte le pubblicazioni periodiche e non editate dall'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo su modulo appositamente predisposto. Per i soci juniores la domanda dev'essere controfirmata dal genitore o dal tutore legale.

L'accoglimento della domanda è di competenza del Consiglio Direttivo che dovrà rispondere al richiedente nel limite di sessanta giorni. In caso di mancata risposta, la richiesta deve considerarsi accolta.

Ogni Socio può notificare per iscritto la volontà di recedere dall'Associazione.

In caso di mancato versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo o di gravi motivi, quali l'infrazione al presente Statuto, ogni Socio può essere escluso dall'Associazione con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Coordinatore.

#### **Art. 5**

L'Assemblea generale dei Soci, che è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli Aderenti in regola con il versamento della quota alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le Associazioni storico-modellistiche, per partecipare all'Assemblea generale dei Soci dovranno eleggere un loro rappresentante.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza dal Vice-Presidente.

L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile per l'approvazione del Rendiconto economico e del bilancio di previsione.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

Sono invece compiti dell'Assemblea straordinaria

- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento qualora vi siano motivi particolarmente importanti (es. variazioni statutarie, scioglimento dell'Associazione, ecc.).

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante lettera contenente il luogo, il giorno e l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare o tramite avviso su pubblicazione edita dall'Associazione o altra comunicazione elettronica purché scritta (es. e-mail), inviata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni Socio ha diritto a un voto singolo esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente a un altro socio e ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da apposito verbale che verrà stilato dal Coordinatore.

## **Art. 6**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque a un massimo di nove Soci sostenitori eletti dall'Assemblea e dura in carica per quattro anni.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto. In caso di recessione di un membro del Consiglio Direttivo si dovrà provvedere alla surroga con il primo fra i candidati non eletti nel corso dell'Assemblea nella quale è avvenuta la nomina. Il nuovo eletto decadrà dalla carica alla scadenza naturale del mandato di tutti gli altri Consiglieri.

Se, per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei Consiglieri, anche dopo aver cooptato tutti i candidati non eletti, l'intero Direttivo deve intendersi decaduto e occorre procedere alla sua rielezione mediante convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Le cariche del Consiglio Direttivo devono intendersi non retribuite, salvo la corresponsione, approvata in via anticipata dal Consiglio Direttivo, del rimborso delle spese documentate sostenute per le finalità previste dallo Statuto.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere, al suo interno, il Presidente, il Vice-Presidente e il Coordinatore;
- gestire l'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- decidere sull'ammissione di nuovi Soci e sulla loro esclusione;
- decidere sull'affidamento di mansioni specifiche ai Soci ritenuti adatti allo svolgimento di compiti particolarmente importanti;
- esprimere pareri sulle scelte editoriali.

Il Consiglio Direttivo stabilisce inoltre l'ammontare della quota annuale d'iscrizione sia per i Soci ordinari che per i Soci sostenitori e i soci juniores.

Esso è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione è fatta mediante lettera o altra comunicazione elettronica purché scritta (es. e-mail), contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti in discussione. Tale convocazione deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data fissata per la discussione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Coordinatore.

La convocazione del Consiglio Direttivo è ritenuta valida con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le decisioni assunte daranno valide solo se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare da apposito verbale che verrà stilato dal Coordinatore.

#### **Art. 7**

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio.

Sono compiti del Presidente:

- firmare gli atti ufficiali dell'Associazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- seguire e controllare le attività dell'Associazione secondo le direttive e le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale dei soci, nonché tutte le attività che verranno svolte dall'Associazione.

Il Presidente può essere eletto solo per due mandati consecutivi.

#### **Art. 8**

Il Vice-Presidente sostituisce integralmente il Presidente nelle funzioni ad esso demandate qualora questi, per un periodo di tempo più o meno limitato, non sia presente.

Nel caso in cui il Presidente cessi di far parte del Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente ne prende stabilmente il posto sino alla prima riunione effettuabile del Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

#### **Art. 9**

Il Coordinatore è nominato tra i Soci sostenitori eletti nel Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Coordinatore:

- curare la riscossione delle quote associative secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- provvedere alla gestione dell'archivio Soci;
- provvedere ai pagamenti e alle competenze contabili;
- tenere i libri contabili e la cassa, l'inventario del materiale di appartenenza dell'Associazione;
- tenere il libro dei verbali delle Assemblee generali dei Soci e delle riunioni del Consiglio direttivo;
- curare, su espresso mandato del Presidente, la predisposizione del bilancio preventivo e del Rendiconto economico da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea;
- raccogliere il materiale per la pubblicazione e predisporlo per l'analisi del Consiglio Direttivo;
- provvedere ai contatti con i collaboratori e gli articolisti anche esterni all'Associazione ed elaborare i criteri distributivi del materiale editato.

Il Coordinatore può essere rieletto senza limiti nel numero dei mandati.

#### **Art. 10**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

**Art. 11**

L'Associazione ha l'obbligo di predisporre il Rendiconto Economico che dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei Soci secondo quanto previsto all'art. 5.

**Art. 12**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da donazioni o elargizioni o contributi versati da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche.

Per l'adempimento dei fini statutari l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote annuali dei Soci;
- i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- gli introiti derivanti dalla propria attività;
- i contributi da Enti pubblici reperiti secondo la normativa vigente.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di versamenti ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. Tutti i versamenti nei confronti dell'Associazione sono a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili né ripetibili. Non può pertanto essere avanzata richiesta di rimborso né in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso o di esclusione dalla stessa. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione oltre a quelli previsti dal presente Statuto e non crea quindi quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi a causa di morte.

**Art. 13**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

**Art. 14**

In caso di scioglimento, da determinarsi mediante Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre analoghe associazioni senza fini di lucro o a Enti/associazioni per fini di pubblica utilità.

**Art. 15**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti stabilite dal Codice Civile.

**Trento, 1 marzo 2014**